

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-2051 del 22/04/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013- ATTIVITA' DI RECUPERO (RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI) - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 - SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, VIA MONTE N. 3/5. DITTA: MIT RECUPERI SRLS. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-2151 del 21/04/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventidue APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013- ATTIVITA' DI RECUPERO (RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI) - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 - SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, VIA MONTE N. 3/5.
DITTA: MIT RECUPERI SRLS.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in Materia Ambientale”*;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante *“Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”*;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35”* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il D.M. 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Villanova sull'Arda, acquisita al prot. ARPAE n. 26386 del 17/02/2022, è stata presentata dalla Ditta *“MIT RECUPERI SRLS”*, con sede legale a Besenzone (PC), via Maestà n. 99, Fraz. Bersano (P.Iva 01725970337), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Monte n. 3/5, per il seguente titolo in materia ambientale:
 - *comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi);
- con nota prot. n. 39527 del 09/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 43521 del 16/03/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa della ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 52135 del 29/03/2022 sono state acquisite le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta:

Atteso che:

- con nota prot. n. 47164 del 22/03/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola in relazione all'istanza di AUA per l'attività relativa alle operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 8.9 "Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo" identificati dal codice EER 191208, 200110, 200111 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998;
- con nota prot. n. 54113 del 31/03/2022 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola ha trasmesso la relazione tecnica con la quale ha espresso parere favorevole all'adozione dell'AUA richiesta dalla Ditta, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n.47166 del 22/03/2022 è stato richiesto al Comune di Villanova sull'Arda il parere di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale in relazione all'attività di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi svolta dalla Ditta;
- con nota prot. 1683 del 23/03/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 48703 in pari data, il Comune di Villanova sull'Arda ha trasmesso parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale in relazione all'attività di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi, come descritta nella relazione allegata alla richiesta della Ditta;
- sono fatte salve le autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta e le prescrizioni previste da altre normative, disposizioni e direttive vigenti, anche riferibili a procedimenti di competenza di altri Enti;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti (Attività n. 11 del 13/04/2022 Sinadoc n. 9119/2022) risulta che:

- l'attività di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi in Comune di Villanova sull'Arda, via Monte 3/5, è riconducibile agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 05/02/1998 e s.m.i;
- l'attività è relativa alle operazioni R3-R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 8.9 "indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo" (EER 191208, 200110, 200111) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998. La Ditta rispetta i quantitativi massimi previsti dal D.M. 05/02/1998 per lo stoccaggio istantaneo (3 t), per lo stoccaggio annuo (900 t/a) e per l'attività di recupero (900 t/a);
- la Ditta ha comunicato il rispetto delle norme tecniche generali previste per le attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;
- per quanto concerne gli aspetti urbanistici di programmazione territoriale l'attività di recupero che si intende svolgere risulta ammessa, con riferimento all'art. 38, lettera d), delle norme del P.T.C.P. e dell'art. 5 delle N.T.A. del Vigente P.P.G.R.;
- l'attività di recupero R3 è stimata in 4,09 t./giorno, quantitativo inferiore alle soglie previste per la valutazione preliminare di VIA/screening;
- è stata presentata idonea documentazione attestante i diritti d'uso dell'area da destinare all'attività (contratto di locazione);

Dato atto che:

- il DM 05/02/1998 stabilisce che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, definendo le "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi";
- l'istanza contiene la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi del proponente ai fini dell'applicazione della procedura semplificata, come previsto dall'art. 10 del DM 05/02/1998;
- in data 17/03/2022 è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Richiamati:

- gli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, che regolamentano le procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti secondo le modalità operative, i requisiti necessari e le prescrizioni per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi;
- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "MIT RECUPERI SRLS", con sede legale a Besenzone (PC), via Maestà n. 99, Fraz. Bersano (P.Iva 01725970337) per le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi (all. C parte IV del D.Lgs. 152/06) di cui alla tipologia 8.9 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Monte n. 3/5, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi);

2. di impartire per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, **le seguenti prescrizioni:**

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

- **8.9** – indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (EER 191208, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo **3** t. – stoccaggio annuo **900** t./anno;

b) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

c) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, opportunamente delimitate ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero. In particolare i rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata all'istanza di AUA denominata "Planimetria dell'impianto", Data: Febbraio 2022, Tav. U;

d) i rifiuti residuali dall'attività (vetro, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;

e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione;

f) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

g) l'attività di recupero R3 esercitata sui rifiuti di cui al punto **8.9** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **900** t./anno e la quantità giornaliera non potrà superare le 4,09 t./giorno;

h) l'attività di recupero R3 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal punto **8.9.3 - lettera a)** - dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

i) i rifiuti da avviare al recupero R3 potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva R13 esercitata nel medesimo sito;

l) l'attività di recupero di rifiuti, in particolare l'igienizzazione dei rifiuti trattati, dovrà essere svolta senza dare origine

né a scarichi idrici né ad emissioni in atmosfera anche di tipo diffuso;

3. di dare atto che:

- la Ditta è iscritta nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” al n. **226** - classe di attività **6** - relativamente all'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Monte %;
- la comunicazione di che trattasi è efficace fatto salvo i diritti di terzi ed i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari;
- per gli anni a venire il diritto di iscrizione al succitato Registro Provinciale dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti);

4. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Villanova sull'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Villanova sull'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ARPAE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.